

Prot. [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

## CIRCOLARE N. 04/2026

### **LEGGE 199 DEL 30.12.2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – ARTICOLO 1, COMM DA 126 A 128 - CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE CORRELATE AGLI ADEMPIMENTI DOGANALI RELATIVI ALLE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE PROVENIENTI DA PAESI TERZI” – MODIFICA ISTRUZIONI CIRCOLARE 37/2025**

Con la circolare 37 del 2025, sono state dettate, nell'immediatezza dell'approvazione della Legge di bilancio 2026 (Legge 199 del 30.12.2025 pubblicata nella gazzetta ufficiale serie generale n. 301 del 30.12.2025), le prime istruzioni applicative correlate all'introduzione del contributo indicato in oggetto di cui ai commi da 126 a 128 dell'articolo 1.

Con successiva circolare 1 del 2026, sono state rimodulate le tempistiche dichiarative e di accertamento/riscossione per tener conto della necessità di adeguamento dei sistemi degli operatori economici e dell'Agenzia.

Con la presente circolare, si forniscono ulteriori chiarimenti, con la precisazione che i tracciati dichiarativi interessati dall'applicazione del contributo sono unicamente gli H1 e H7.

#### **Natura del contributo**

Trattandosi di un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali a carico dell'amministrazione, deve farsi riferimento all'articolo 52 del codice doganale unionale (CDU - Regolamento UE 952/2013) e, pertanto, non è da considerarsi un diritto doganale e non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA.

#### **Dichiarazioni H1 – Esclusione del contributo sulle importazioni nell'ambito della temporanea esportazione**

Il contributo non è dovuto qualora la spedizione di merce unionale venga reimportata nell'ambito della temporanea esportazione ex articolo 72 dell'Allegato 1 al D.lgs. 141/2024 (DNC).

In particolare, il contributo non si applica nel caso di operazioni di importazione per le quali venga utilizzato il codice regime 61, 63 e 68.

#### **Dichiarazioni H1 – Regimi doganali interessati al pagamento del contributo**

La norma istitutiva del contributo stabilisce che il contributo sia riscosso all'atto dell'importazione definitiva.

Per importazione definitiva deve, quindi, intendersi l'immissione in libera pratica come definita dagli articoli 201 e segg. CDU.

Pertanto, per le dichiarazioni H1, il contributo è dovuto qualora sulle stesse vengano utilizzati i regimi doganali 40, 42 e 45.

### **Dichiarazioni H1 – Presenza di più spedizioni sulla medesima dichiarazione**

Considerata la definizione di spedizione data dagli organi europei<sup>1</sup>, potrebbe verificarsi l'ipotesi di una dichiarazione di importazione con tracciato H1 che contenga una molteplicità di spedizioni.

In tali casi, a prescindere dal valore in dogana dell'intera dichiarazione che potrebbe anche essere superiore ai 150 euro, il dichiarante dovrà comunque liquidare il contributo in argomento su ogni singola spedizione con valore in dogana non eccedente i 150 euro.

### **Dichiarazioni H1 – Dichiarazione con più singoli per la medesima spedizione**

Nel caso di dichiarazione H1 contenente una sola spedizione costituita però da più singoli, il contributo dovrà essere liquidato una sola volta con riferimento al primo singolo.

### **Dichiarazioni H1 – Dati richiesti per la liquidazione del contributo (codice tributo 159)**

Per la liquidazione del codice tributo 159, è prevista la sola indicazione dell'importo di 2 euro (formato numerico).

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull'uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell'Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Claudio Oliviero  
**Firmato digitalmente**

---

<sup>1</sup> Vedi circolare 37/2025.